



Università
Ca' Foscari
Venezia

D.D. N. 562 / 2014
Prot. N. 28981 - V/5

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA
BORSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ANNO ACCADEMICO 2014/2015**

Art. 1 - Definizioni	2
Art. 2 - Tipologie di studenti che possono concorrere all'assegnazione delle Borse di studio	2
Art. 3 - Scadenze.....	3
Art. 4 - Finanziamenti e importi	4
Art. 5 - Definizione di status dello studente	6
Art. 6 - Modalità di pagamento.....	7
Art. 7 - I criteri per la valutazione delle condizioni economiche	7
Art. 8 - Modalità di attestazione delle condizioni economiche	8
Art. 9 - Dichiarazioni: rettifiche e verifiche	8
Art. 10 - Formazione delle graduatorie.....	9
Art. 11 - I criteri per la determinazione del merito.....	10
Art. 12 - Revoca/decadenza della Borsa di studio.....	11
Art. 13 - Integrazione e benefici per la mobilità internazionale	12
Art. 14 - Studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea	13
Art. 15 - Studenti con disabilità	13
Art. 16 - Studenti part-time.....	15
Art. 17 - Responsabile del procedimento	16
Art. 18 - Utilizzazione e diffusione dei dati	16

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente bando si intende:
 - a) per **Ateneo**, l'Università Ca' Foscari Venezia;
 - b) per **corsi di studio**, i corsi di studio istituiti e attivati nell'Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di cui al successivo punto;
 - c) per **titoli di studio**, la laurea, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca;
 - d) per **corsi di laurea del vecchio ordinamento**, i corsi degli ordinamenti ante D.M. n.509/1999;
 - e) per **corsi di laurea del nuovo ordinamento**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n.509/1999 e al D.M. n.270/2004;
 - f) per **corsi di laurea magistrale**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n.270/2004;
 - g) per **studente**, colui che è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo;
 - h) per **CFU**, i crediti formativi universitari previsti dal D.M. n.509/1999 e dal D.M. n.270/2004;
 - i) per **studente part-time**, colui che è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo a tempo parziale, di cui all'art. 25 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato in data 4 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
 - j) per **Borsa di studio**, la Borsa per il diritto allo studio universitario di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001;
 - k) per **idoneo**, lo studente che risulta essere in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per accedere alle graduatorie di assegnazione delle Borse di studio;
 - l) per **beneficiario**, lo studente che risulta assegnatario della Borsa di studio;
 - m) per **Esu**, l'Esu-Ardsu - Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
 - n) per **Caf**, i Centri di assistenza fiscale convenzionati con l'Ateneo;
 - o) per **I.S.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni;
 - p) per **I.S.E.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero del nucleo familiare di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni;
 - q) per **I.S.E.E.U.**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente universitario di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001;
 - r) per **I.S.P.E.**, l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni;
 - s) per **I.S.P.E.U.**, l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare dello studente universitario di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Art. 2 - Tipologie di studenti che possono concorrere all'assegnazione della Borsa di studio

1. La Borsa di studio di cui agli art. 2 e ss. e 12 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 è attribuita per concorso, secondo le modalità previste dal presente bando:
 - a) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - b) agli iscritti ai corsi di laurea magistrale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - c) agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - d) agli studenti part-time, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, per i quali la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, come indicato all'art. 16 del presente testo;
 - e) agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, per i quali la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, in rapporto al tipo di corso di studi frequentato, come indicato all'art. 15 del presente bando.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo, come nei casi di trasferimento da altra Università, passaggi interni di corso o opzioni al nuovo ordinamento.

Nella valutazione del periodo massimo, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio, non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi.

Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitari, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data di sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

2. Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di studi.

Gli studenti di cui al comma 1 lettera a) non dovranno essere già in possesso di altra laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi del D.M. n.508/1999.

Gli studenti di cui al comma 1 lettera b) non dovranno essere già in possesso della laurea del vecchio ordinamento, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi del D.M. n.508/1999.

Laddove è consentita la contemporanea iscrizione all'Università e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, lo studente potrà concorrere all'assegnazione della borsa di studio per l'anno accademico 2014/2015 per una sola delle due carriere.

Lo studente iscritto ad un corso di studio interateneo sarà tenuto a presentare la domanda di borsa di studio all'Ateneo, sede amministrativa del corso stesso, presso il quale versa le tasse di iscrizione.

3. Lo studente che conseguirà il titolo di studio della laurea o della laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficerà, **previa disponibilità di fondi** nella relativa gestione finanziaria e successivamente all'assegnazione della borsa di studio regionale a tutti gli studenti idonei aventi diritto, di un'integrazione della Borsa di studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

L'ammontare della borsa è pari al 50% dell'importo previsto dall'art. 4, comma 3 lettera a), comma 4 lettera a), comma 5, al netto delle quote previste per il servizio mensa ed il servizio alloggio, quest'ultimo calcolato forfaitariamente per gli studenti non alloggiati presso le residenze dell'Esu di Venezia in Euro 1.500,00.

L'integrazione verrà erogata prioritariamente agli studenti che conseguono il titolo di studio entro le sessioni regolari, mediante una graduatoria ordinata in base al reddito, considerando l'ordine delle sessioni di laurea e dando la precedenza agli studenti con l'I.S.E.E.U. più basso.

4. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
5. Lo studente detenuto, eventualmente iscritto ai corsi di studio di questo Ateneo, potrà concorrere all'assegnazione della borsa di studio in base agli stessi criteri vigenti per lo studente non detenuto; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio lo studente detenuto verrà considerato studente in sede.

Art. 3 - Scadenze

1. Il termine per presentare la domanda di Borsa di studio è il **30 settembre 2014**. Può presentare domanda lo studente che, alla data del 30 settembre 2014, risulta:
 - iscritto per la prima volta ai corsi di laurea;
 - iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea;
 - iscritto per la prima volta ai corsi di laurea magistrale (non può presentare la domanda lo studente che usufruisce della finestra di immatricolazione compresa tra il 10 novembre 2014 ed il 12 dicembre 2014);
 - iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale;
 - iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca;
 - iscritto ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca.

Non saranno accolte domande pervenute oltre il termine di presentazione sopra indicato.

2. Per poter concorrere alla Borsa di studio lo studente dovrà presentare apposita domanda, entro le scadenze previste dal precedente comma, recandosi presso un Caf, di cui all'art. 8, presente nell'elenco delle sedi pubblicato all'indirizzo internet www.unive.it/tasse alla voce "I centri di assistenza fiscale – CAF – convenzione a.a. 2014/2015". Il modulo di domanda è disponibile nella pagina web www.unive.it/dirittoallostudio alla voce "Le Borse per il Diritto allo studio".

3. Per poter concorrere alla Borsa di studio lo studente deve risultare iscritto all'università per l'anno accademico 2014/2015, **entro il termine non differibile del 30 settembre 2014**. L'iscrizione all'università si effettua procedendo al pagamento della prima rata di tasse universitarie pari a:
 - **Euro 1.134,00**, importo comprensivo della tassa regionale dell'imposta di bollo, per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale;
 - **Euro 616,00**, importo comprensivo della tassa regionale dell'imposta di bollo, per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca.
4. Lo studente che si iscrive agli anni successivi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (con esclusione degli iscritti fuori corso per l'anno accademico 2014/2015) o lo studente che si iscrive al secondo o al terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca, che sia risultato idoneo nell'anno accademico 2013/2014, potrà versare, entro il 30 settembre 2014, esclusivamente l'imposta di bollo e la tassa sul diritto allo studio universitario.
5. Lo studente che si trasferisce da altro Ateneo potrà concorrere alla Borsa di studio presentando la domanda entro il 19 dicembre 2014, con le modalità indicate al precedente comma 2, purché abbia inoltrato la richiesta di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza entro e non oltre il termine del 30 settembre 2014 e sia in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 11 del presente bando. Nella verifica dei requisiti di merito sono considerati anche gli anni di iscrizione presso l'Ateneo di provenienza.

Allo studente trasferito in possesso dei requisiti previsti, verrà riconosciuta l'idoneità alla Borsa di studio successivamente alla pubblicazione della prima graduatoria di assegnazione del beneficio prevista entro il 31 ottobre 2014, e verrà inserito nella graduatoria che sarà elaborata in seguito all'eventuale stanziamento del fondo integrativo statale per l'anno accademico 2014/2015.
6. Lo studente, iscritto ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, che presenta la domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione della Borsa di studio, è **tenuto obbligatoriamente ad attivare la Carta Multiservizi di Ca' Foscari**, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, presso uno degli sportelli dell'istituto bancario convenzionato con l'Ateneo.

La Carta sarà utilizzata come unica modalità di accredito delle rate dell'eventuale Borsa di studio assegnata; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere le somme spettanti.

Art. 4 - Finanziamenti e importi

1. Al fine di erogare la Borsa di studio per l'anno accademico 2014/2015 sono destinati fondi derivanti:
 - a) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - b) da eventuali risorse regionali aggiuntive;
 - c) dalla eventuale quota parte di fondo integrativo assegnata dallo Stato;

Le risorse di cui al punto a), non appena quantificate, andranno a finanziare la prima graduatoria degli idonei che sarà elaborata ai sensi del successivo art. 10.

Le eventuali ulteriori risorse, di cui alle lettere b) e c), serviranno a finanziare le graduatorie aggiuntive che saranno elaborate non appena sarà accertata la disponibilità dei fondi in parola.

Le risorse finanziarie sono ripartite tra le varie graduatorie, di cui al successivo art. 10, utilizzando il rapporto tra il numero degli iscritti di ciascuna categoria rispetto al numero totale degli iscritti nell'anno accademico 2014/2015.
2. La definizione dell'importo della Borsa di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dallo studente nelle diverse sedi nell'arco di almeno dieci mesi.
3. L'importo della Borsa di studio per lo studente **fuori sede** è il seguente:
 - a) *4.513,50 Euro* più un pasto giornaliero da usufruire nell'anno solare 2015 secondo le modalità stabilite dall'Esu di Venezia;
 - b) *5.113,50 Euro* nel caso in cui non sia previsto, attraverso i vari Esu, il servizio di ristorazione.
4. L'importo della Borsa di studio per lo studente **pendolare** è il seguente:
 - a) *2.421,50 Euro* più un pasto giornaliero da usufruire nell'anno solare 2015 secondo le modalità stabilite dall'Esu di Venezia;
 - b) *2.821,50 Euro* nel caso in cui non sia previsto, attraverso i vari Esu, il servizio di ristorazione.
5. L'importo della Borsa di studio per lo studente **in sede** è di *1.930,00 Euro* più un pasto giornaliero da usufruire nell'anno solare 2015 secondo le modalità stabilite dall'Esu di Venezia.

6. Nei casi di conferimento della Borsa di studio per il settimo semestre dei corsi di laurea e per il quinto semestre dei corsi di laurea magistrale, l'importo della Borsa di studio e della detrazione per il servizio di ristorazione fornito dall'Esu di Venezia vengono attribuiti nella misura del 50% del loro valore.
7. Lo studente iscritto ad anni successivi al primo idonei alla Borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiario della stessa per mancanza di risorse, è ammesso a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.
8. Allo studente iscritto al primo anno, idoneo alla Borsa di studio ma non beneficiario della stessa per mancanza di risorse, l'ESU applica applicata la tariffa di 2,60 Euro per pasto.
9. Il servizio di ristorazione non può essere fruito dallo studente che partecipa al programma di scambi internazionali Erasmus+ nonché all'iscritto ai corsi di dottorato di ricerca regolarmente autorizzato a svolgere attività formativa all'estero. In tali casi, al fine di calcolare l'effettivo periodo di fruibilità del servizio, l'importo massimo della Borsa di studio, rapportato a dieci mesi di frequenza universitaria, è ridotto in rapporto al periodo di frequenza presso la sede del corso.
10. Allo studente fuori sede che utilizza le strutture residenziali dell'Esu di Venezia è trattenuta una quota, pari a Euro 1.500,00, corrispondente alla tariffa standard dovuta per il servizio alloggio; l'Ateneo verserà tale somma all'ESU di Venezia o, su richiesta di quest'ultimo, ai gestori da esso individuati.
11. La tariffa che sarà applicata dall'Esu di Venezia dovrà comunque garantire che la parte in denaro della borsa dello studente non sia inferiore a Euro 1.100,00.
12. La quota restante dovuta per l'alloggio sarà versata dallo studente direttamente all'Esu di Venezia, entro il termine previsto dall'Ente.
13. Lo studente con lo status di fuori sede che non utilizza le strutture residenziali dell'Esu di Venezia è obbligato a consegnare la copia del contratto di locazione a titolo oneroso della durata di almeno 10 mesi, valido a norma di legge, all'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Diritto allo Studio (Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia), entro e non oltre il **20 novembre 2014**.

Lo studente dovrà provvedere alla consegna della copia del contratto di locazione esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- personalmente o delegando una terza persona, previo appuntamento da prendere on-line (www.unive.it/prenotazione-servizi-studenti), durante l'orario di apertura al pubblico, presso il Settore Diritto allo Studio; in questo caso verrà rilasciata allo studente la ricevuta di avvenuta presentazione all'ufficio;
- trasmissione via fax al numero 041/2347579 del Settore Diritto allo Studio, allegando una copia di un valido documento di identità; in questo caso è consigliabile che lo studente conservi la ricevuta di avvenuta trasmissione.

La mancata presentazione del contratto di locazione, la consegna dello stesso con modalità differenti da quelle sopra indicate o oltre i suddetti termini, comporterà la rideterminazione d'ufficio dello status da fuori sede a pendolare.

Lo studente richiedente il beneficio dovrà necessariamente essere firmatario o co-firmatario del contratto di locazione.

14. Lo studente risultato idoneo e/o beneficiario della Borsa di studio è esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico 2014/2015. Allo studente risultato idoneo e/o beneficiario della Borsa di studio per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n.509/1999 e al D.M. n.270/2004, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, verrà concesso l'esonero totale della tassa minima e l'esonero pari alla metà dei contributi.
15. La borsa, assegnata ai sensi delle graduatorie di cui al successivo art. 10, verrà corrisposta integralmente allo studente risultato vincitore il cui I.S.E.E.U. sia inferiore o uguale a Euro 13.970,97 (pari ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 7, comma 9).
16. Per valori superiori, sino al raggiungimento dei suddetti limiti massimi, la borsa, assegnata ai sensi delle graduatorie di cui al successivo art. 10, viene gradualmente ridotta fino alla metà dell'importo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a Euro 1.100,00 per lo studente fuori sede e pendolare, ai sensi della seguente tabella:

da Euro 20.956,46 a Euro 13.970,97	
fuori sede	€ 5.113,50 – [(I.S.E.E.U. - € 13.970,97) * coeff. riduzione 0,366008684]
pendolare	€ 2.821,50 – [(I.S.E.E.U. - € 13.970,97) * coeff. riduzione 0,201954337]
in sede	€ 1.930,00 – [(I.S.E.E.U. - € 13.970,97) * coeff. riduzione 0,138143495]

In cui il coefficiente di riduzione è calcolato nel seguente modo:

Coefficiente di riduzione	
fuori sede	$(5.113,50 / 2) / (20.956,46 - 13.970,97) = 0,366008684$
pendolare	$(2.821,50 / 2) / (20.956,46 - 13.970,97) = 0,201954337$
in sede	$(1.930,00 / 2) / (20.956,46 - 13.970,97) = 0,138143495$

17. In attuazione dell'articolo 6 della Legge n.398/1989 la Borsa di studio non può comunque essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità); qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore o risulti contemporaneamente vincitore di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.

Art. 5 - Definizione di status dello studente

1. Ai fini dell'accesso ai benefici è definito:

- in sede**, lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
- pendolare**, lo studente che si dichiara tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
- fuori sede**, lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2014/2015; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

Lo studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca sarà considerato fuori sede indipendentemente dal luogo di residenza e non dovrà presentare alcuna certificazione attestante l'elezione del domicilio; in tale caso la trattenuta dalla Borsa di studio per il servizio di ristorazione sarà pari all'importo massimo di Euro 400,00 assicurando comunque che la quota parte in denaro della borsa non sia inferiore a Euro 1.100,00.

Lo studente straniero non appartenente all'Unione Europea è considerato comunque fuori sede, indipendentemente dalla distanza tra la residenza e la sede del corso di studi, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia; in ogni caso, per essere considerato fuori sede lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2014/2015.

La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede è effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli Esu, consultabili alla pagina web del sito internet

dell'Università IUAV di Venezia <http://www.iuav.it/studenti/agevolazio1/alloggio-f/classifica/index.htm#tabelle>, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato mediante l'esibizione di documenti ufficiali rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

2. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conserva la Borsa di studio spettante originariamente (borsa di studio fuori sede, borsa di studio pendolare, borsa di studio in sede), senza possibilità di variazione dello status e di aumento della predetta borsa.

Art. 6 - Modalità di pagamento

1. La parte monetaria della Borsa di studio è erogata in due rate semestrali di pari importo.
2. La prima rata semestrale della Borsa di studio è erogata allo studente beneficiario entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
3. Dalla prima rata è detratta, se prevista, la quota alloggio, pari a Euro 1.500,00 (art. 4 comma 10).
4. Allo studente iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, allo studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca, la seconda rata della Borsa di studio è erogata entro e non oltre il 30 giugno 2015.
5. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale, la seconda rata della borsa è corrisposta entro il 30 settembre 2015, se risulteranno conseguiti, alla data del 10 agosto 2015, almeno n.20 CFU.
6. L'erogazione delle rate della Borsa di studio avverrà, entro i termini indicati ai precedenti commi 4 e 5, **unicamente mediante accredito sulla Carta Multiservizi di Ca' Foscari**, di cui all'art. 3 comma 6.

Art. 7 - I criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'I.S.E.E., di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n.109/1998, sono previste come modalità integrative di selezione l'I.S.E.E., di cui al successivo comma 7, e l'I.S.P.E., di cui al successivo comma 8.
2. Ai fini della concessione di benefici di cui all'art. 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221, art. 1-bis, e successive modifiche ed integrazioni. In linea generale il nucleo familiare dello studente è costituito dallo studente richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica e dai loro soggetti considerati a carico IRPEF.
3. Ai sensi del D.Lgs. n.109/1998, art. 3, comma 2-bis, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - d) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine almeno dal 1 agosto 2013 in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - e) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, anni fiscali 2012 e 2013, non inferiori a Euro 6.500,00 per anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
4. Ai sensi del D.Lgs. n.109/1998, art. 3, comma 2-bis e successive modifiche ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.
5. Nel caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.
6. Ai sensi del D.Lgs. n.109/1998, art. 3, comma 2-bis, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50%.
7. L'I.S.E.E. è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'I.S.E.E., valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, definito con Decreto

del Ministero delle Finanze ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 1990, n.167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazione, dalla Legge 4 agosto 1990, n.227 e successive modifiche ed integrazioni.

8. L'I.S.P.E. è calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. n.109/1998, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato Decreto Legislativo con le seguenti integrazioni:
 - a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2013 sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di Euro 500,00 al metro quadrato;
 - b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, definito con Decreto del Ministero delle finanze ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 1990, n.167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazione, dalla Legge 4 agosto 1990, n.227 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Per l'accesso al beneficio di cui all'art. 2, l'I.S.E.E.U. del nucleo familiare, sommato con l'I.S.E.E.E., non potrà superare il limite di Euro 20.956,46.
10. Ai sensi del D.Lgs. 109/1998, art. 3, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni, è comunque escluso dal beneficio lo studente per il quale l'I.S.P.E.U. del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di Euro 27.505,38.

Art. 8 - Modalità di attestazione delle condizioni economiche

1. Per certificare l'I.S.E.E. lo studente dovrà rivolgersi ad uno dei Caf convenzionati con l'Ateneo, presente nell'elenco delle sedi pubblicato all'indirizzo internet www.unive.it/dirittoallostudio alla voce "I centri di assistenza fiscale – CAF – convenzione a.a. 2014/2015", i quali provvederanno al calcolo dell'I.S.E.E.U. ed alla trasmissione dello stesso all'Ateneo unitamente alla domanda di Borsa di studio di cui all'art. 3 comma 2.
2. Il candidato è tenuto a chiedere una nuova attestazione I.S.E.E. in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, sia nell'ipotesi in cui in base ai predetti mutamenti e modifiche non otterrebbe il beneficio, sia nell'ipotesi in cui in base ai predetti mutamenti e modifiche otterrebbe un beneficio di importo ridotto.
3. Se lo studente iscritto ad anni successivi al primo ha conseguito l'idoneità al beneficio della Borsa di studio per l'anno accademico 2013/2014 oppure non ha ripresentato l'autocertificazione I.S.E.E. nell'anno accademico 2013/2014 in quanto idoneo alla borsa nell'anno accademico 2012/2013, e tale studente non rientra nella condizione di cui al comma precedente, potrà ricorrere a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001. Per usufruire di tale possibilità l'interessato dovrà recarsi personalmente, previo appuntamento da prendere on-line (www.unive.it/prenotazione-servizi-studenti), durante l'orario di apertura al pubblico, presso l'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Diritto allo Studio (Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia), compilando e consegnando all'ufficio l'apposita dichiarazione entro i termini previsti dall'art. 3 del presente testo.
4. Per situazione e composizione del nucleo familiare, situazione reddituale e patrimoniale si rimanda a quanto previsto dalla normativa citata al precedente art. 7 commi 1 e 2.

Art. 9 - Dichiarazioni: rettifiche e verifiche

1. La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
2. L'Ateneo ha l'obbligo di controllare la veridicità della autocertificazione prodotta dallo studente con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.
3. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che presentino, per il corrente anno accademico, la dichiarazione unica dell'I.S.E.E., sia per quelli che, ai sensi del precedente art. 8 comma 3, non ripresentino tale attestazione.
4. Nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
5. I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione dello studente possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio.

6. Ai sensi del D.Lgs. n.109/1998 art. 4, comma 6, e successive modifiche ed integrazioni, l'Ateneo procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dal beneficiario degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del sistema informativo dell'INPS.
7. Effettuate le opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è applicata, anche nel caso di errori materiali o di modesta entità, la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito. Resta fermo quanto previsto in materia dalla normativa vigente in campo nazionale. In particolare si richiamano gli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, l'art. 23 della Legge n.390/1991, l'art. 316-ter del Codice Penale e la Circolare interpretativa regionale «Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni» di cui alla nota prot. 592867/59.11 del 27 ottobre 2009 della Direzione Regionale Istruzione.
8. Lo studente assegnatario di una Borsa di studio di importo ridotto di cui all'art. 4 comma 16, potrà, entro il 31 marzo 2015, apportare spontaneamente modifiche ai dati già dichiarati nel caso in cui la condizione economica certificata per l'anno 2014 sia peggiorata rispetto a quanto indicato nella dichiarazione considerata al momento della concessione della borsa. In tale caso può ottenere un aumento dell'importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.
9. Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Diritto allo Studio dell'Università di qualsiasi evento si verifichi, successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della Borsa di studio.

Art. 10 - Formazione delle graduatorie

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici per l'anno accademico 2014/2015 avverrà con le seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea sarà approvata un'unica graduatoria degli idonei con pubblicazione entro il 31 ottobre 2014, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E.U. Agli studenti non comunitari presenti in tale graduatoria è destinato (quale limite massimo) il 3% delle risorse complessivamente riservate a tale graduatoria;
 - b) per gli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale sarà approvata una graduatoria, con pubblicazione entro il 31 ottobre 2014, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E.U.;
 - c) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, saranno approvate graduatorie di merito, con riferimento ai criteri di cui all'art. 11 del presente bando, con pubblicazione entro il 31 ottobre 2014, sulla base di metodologie che tengono conto del numero di crediti formativi e delle votazioni conseguite, rendendo confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;
 - d) per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. n.224/1999) sarà approvata una graduatoria, con pubblicazione entro il 31 ottobre 2014, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E.U.
2. Lo studente che riscontrerà anomalie alle graduatorie di cui al precedente comma 1, pubblicate entro il 31 ottobre 2014, dovrà presentare l'apposito "modulo di rilievo", scaricabile dal sito web di Ateneo, **entro il 20 novembre 2014**. Non saranno accolti i rilievi che perverranno oltre il suddetto termine.

Lo studente dovrà provvedere alla consegna del modulo di rilievo esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a) personalmente o delegando una terza persona, previo appuntamento da prendere on-line (www.unive.it/prenotazione-servizi-studenti), durante l'orario di apertura al pubblico, presso il Settore Diritto allo Studio;
- b) trasmissione via fax al numero 041/2347579 del Settore Diritto allo Studio, allegando una copia di un valido documento di identità; in questo caso è consigliabile che lo studente conservi la ricevuta di avvenuta trasmissione.

Art. 11 - I criteri per la determinazione del merito

1. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei soli requisiti relativi all'I.S.E.E.U. di cui all'art. 7 del presente bando. Il requisito di merito per l'accesso ai benefici è valutato ex post secondo quanto previsto dal successivo art. 12 comma 1 del presente bando.
2. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei requisiti relativi all'I.S.E.E.U. di cui all'art. 7 del presente bando.
3. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca è richiesta, per l'accesso al beneficio, unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
4. Per lo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale, la seconda rata di borsa è corrisposta purché abbia conseguito, senza riconoscimenti derivanti da precedenti carriere, entro il 10 agosto 2015, n.20 CFU.
5. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesti allo studente iscritto ad anni successivi al primo per i corsi di laurea sono i seguenti:
 - a) soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
 - b) per il secondo anno, n.25 CFU entro il 10 agosto 2014;
 - c) per il terzo anno, n.80 CFU entro il 10 agosto 2014;
 - d) per l'ultimo semestre, n.135 CFU entro il 10 agosto 2014.
6. Lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti, un "bonus". Il "bonus" non interviene nella definizione dell'indice di merito di cui al successivo comma 13; pertanto può essere utilizzato (se necessario) esclusivamente per raggiungere il requisito di merito richiesto per ciascun anno (vedi precedente comma). Il bonus va fatto valere una sola volta nel corso degli studi ed assume valori diversi in base all'anno in cui viene utilizzato:
 - a) n.5 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico;
 - b) n.12 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il terzo anno accademico;
 - c) n.15 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per gli anni accademici successivi.
7. Il bonus si considera utilizzato se risulta effettivamente utile al raggiungimento dei requisiti. La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
8. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesti allo studente iscritto anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale sono i seguenti:
 - a) per il secondo anno, n.30 CFU entro il 10 agosto 2014;
 - b) per l'ultimo semestre, n.80 CFU entro il 10 agosto 2014.
9. Per il conseguimento del requisito di merito di cui al precedente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea.
10. In caso di trasferimento da altro Ateneo, passaggio interno di corso o opzione, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio.
11. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i crediti formativi derivanti da carriere precedenti, eventualmente riconosciuti e/o convalidati al momento dell'iscrizione.
12. Per lo studente iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli anni successivi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.
13. Per lo studente iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale la graduatoria è definita sulla base del merito individuato secondo il numero dei CFU e la media dello studente rapportata al numero dei CFU previsti ai sensi dei precedenti commi 5 e 8 ed alla media di riferimento. La media di riferimento è data dalla media dei voti ottenuti dagli studenti negli stessi esami e nello stesso anno accademico dello studente candidato. L'indice di merito (I) è dato dalla differenza tra il numero dei CFU dello studente (CS) ed il numero di CFU minimo richiesto per l'accesso (CR) cui si somma la differenza tra la media voti dello studente (MS) e la media voti di riferimento (MR) moltiplicata per un coefficiente ponderale (P) diverso per ciascun corso di laurea, inversamente proporzionale alla differenza tra 30 e la media del corso di laurea. L'indice di merito è dunque calcolato secondo la seguente formula: $I = (CS - CR) + P * (MS - MR)$.

14. Lo studente, per ottenere il beneficio, oltre ai requisiti di merito previsti dal presente articolo deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale il benefici è richiesto, sulla base degli specifici regolamenti didattici.
15. Non sono presi in considerazione, al fine del calcolo del merito, il numero delle annualità, il numero dei crediti formativi e gli anni di iscrizione presso Università non italiane, antecedenti l'anno di prima immatricolazione presso una Università italiana autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale.
16. Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui ai precedenti commi, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".

Art. 12 - Revoca/decadenza della Borsa di studio

1. La borsa è revocata allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale il quale, entro il 30 novembre 2015, non abbia conseguito almeno n.20 CFU, ritenuti validi per il corso di studio cui lo studente è iscritto ovvero, in alternativa, per il corso di studi cui si iscriverà nell'anno accademico 2014/2015, se diverso dal precedente.
2. In casi di disabilità temporanea (infermità gravi e prolungate), su domanda validamente documentata, il termine, previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca, può essere differito sino al 29 febbraio 2016.
3. Lo studente che, entro il 30 novembre 2015, non abbia conseguito i crediti formativi richiesti dal precedente comma 1, dovrà procedere anche al pagamento delle tasse e dei contributi universitari nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.
4. Lo studente borsista ed idoneo non beneficiario che non abbia maturato, entro il termine del 10 agosto 2015, il diritto a percepire la seconda rata della Borsa di studio, e che non sia stato sottoposto a revoca del beneficio, dovrà procedere al pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico 2014/2015 nella misura del 50% di quanto previsto dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.
5. Lo studente iscritto ai corsi di laurea e di laurea magistrale subisce la revoca della Borsa di studio nei casi in cui:
 - a) si trasferisca ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico 2014/2015;
 - b) si ritiri dagli studi o non prenda iscrizione all'anno accademico 2015/2016.
6. La borsa è revocata allo studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca che:
 - a) si ritiri dal corso degli studi durante l'anno accademico 2014/2015;
 - b) non prenda iscrizione all'anno accademico 2015/2016;
 - c) non sia ammesso all'anno successivo.
7. Decade dal godimento della Borsa di studio conseguita per l'anno accademico 2014/2015 il beneficiario che si laurei nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2013/2014 (febbraio-aprile 2015). In questo caso lo studente dovrà restituire, prima della data di conseguimento del titolo, gli importi precedentemente percepiti.
8. In caso di revoca o decadenza del beneficio lo studente è tenuto a restituire l'importo monetario della borsa di studio e la somma corrispondente al valore dei servizi di ristorazione e/o alloggio, garantiti dall'ESU di Venezia, goduti dall'interessato nel corso dell'anno, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Università.

La restituzione delle suddette somme dovrà avvenire in un'unica soluzione. Su richiesta dell'interessato e a discrezione dell'Ateneo, potranno essere concesse le seguenti rateizzazioni:

- restituzione delle somme percepite, non superiori a Euro 2.000,00, dilazionate in n.6 rate mensili;
- restituzione delle somme percepite, superiori a Euro 2.000,00, dilazionate in n.12 rate mensili

Lo studente, sottoposto a revoca o decadenza del beneficio, dovrà procedere al pagamento, in un'unica soluzione, delle tasse e dei contributi universitari, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.

Art. 13 - Integrazione e benefici per la mobilità internazionale

1. Gli studenti idonei non assegnatari ed i beneficiari di Borsa di studio nell'anno accademico 2014/2015, che partecipino a programmi di mobilità internazionale nel corso del medesimo anno accademico, iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale ed ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. n.224/1999, possono beneficiare **subordinatamente alla disponibilità di risorse**, per una sola volta per ciascun corso, di contributi della Regione e dell'Ateneo per la mobilità internazionale.
2. Per mobilità internazionale si intende il programma Erasmus+studio e il programma Overseas di scambi Culturali Internazionali extra-Ue.
3. Un contributo potrà essere previsto, subordinatamente alla disponibilità di risorse e secondo il criterio di priorità riportato al successivo comma, anche allo studente che non abbia richiesto, seppure in possesso delle condizioni di merito per il conseguimento dell'idoneità, la Borsa di studio a causa di condizioni economiche del nucleo familiare superiori a quelle previste per la Borsa di studio; è necessario che lo studente presenti al Caf il modulo di richiesta dei benefici per la sola riduzione tasse e contributi e che non sia in possesso di una condizione economico-patrimoniale superiore ai valori (calcolati secondo le indicazioni dell'art. 7 del presente bando) I.S.E.E.U. di Euro 29.339,04 e di I.S.P.E.U. di Euro 38.507,52.
4. L'integrazione regionale è assegnata, sino ad esaurimento delle risorse regionali, agli studenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) studenti vincitori della Borsa di studio nell'anno accademico 2014/2015, in ragione della posizione di graduatoria;
 - b) studenti idonei ma non beneficiari di Borsa di studio nell'anno accademico 2014/2015, in ragione della posizione di graduatoria;
 - c) studenti che non abbiano presentato la domanda di Borsa di studio, in possesso nell'anno accademico 2014/2015 dei requisiti di merito di cui all'art. 11 del presente bando e dei requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti i valori indicati al comma 3 del presente articolo, in ragione del maggior coefficiente di merito.
5. Condizione essenziale per il contributo, di cui ai commi precedenti, è che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico. Tale riconoscimento dovrà essere verificato con la convalida di crediti formativi nel corso di studi a cui lo studente è iscritto a Ca' Foscari. In alternativa, dovrà essere prodotta, alla conclusione del periodo all'estero, una dichiarazione del relatore o tutore di tesi che attesti che nel periodo di studio all'estero, lo studente ha conseguito gli obiettivi previsti finalizzati alla prova conclusiva. In difetto il contributo sarà revocato e gli importi indebitamente erogati dovranno essere restituiti.
6. L'integrazione regionale per gli studenti di cui al comma 2 sarà pari a Euro 500,00 mensili, e verrà assegnata per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi. Dall'importo dell'integrazione attribuita sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
7. In aggiunta all'integrazione di cui al comma precedente vi sarà il rimborso regionale delle spese di viaggio andata e ritorno sino a Euro 100,00 per i Paesi Europei e sino a Euro 500,00 per i Paesi Extraeuropei. Si intendono "Paesi Europei" i paesi dello spazio geografico europeo con esclusione della Turchia e della Russia.
8. L'integrazione regionale prevista per gli studenti di cui al comma 3, sarà pari a Euro 125,00 mensili, e verrà assegnata per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi.
9. Il pagamento sarà erogato in due rate. La prima rata pari al 70% dell'importo sarà erogata entro il 30 giugno 2015; la rata finale relativa all'eventuale importo residuo e alle spese di viaggio di andata e ritorno per gli importi previsti dal comma 7 del presente articolo, sarà erogata entro 50 giorni dal termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma e previa produzione delle relative pezze giustificative all'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Diritto allo Studio.
10. Nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma (ad esempio il mancato sostenimento di esami o di attività formative concordate con il responsabile locale dello scambio), la rata iniziale assegnata allo studente di cui al comma precedente, dovrà essere restituita dallo stesso all'Ateneo entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Diritto allo Studio.

Art. 14 - Studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea

1. Lo studente straniero non appartenente all'Unione Europea accede, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 art. 46, comma 5.
2. La determinazione dell'I.S.E.E.U. e dell'I.S.P.E.U. è effettuata sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'art. 7 del presente bando.
3. Ai sensi del succitato art. 46, comma 5 del D.P.R. n.394/1999, la condizione economica e patrimoniale dello straniero è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'art. 4 ("Disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno") del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

4. Ai fini dell'accesso al beneficio, lo studente straniero è considerato comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della propria residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello stesso risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2014/2015; qualora lo studente prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.
5. Per lo studente straniero proveniente dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 19 febbraio 2013, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studente iscritto ad una Università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per lo studente che si iscriva al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la certificazione che lo stesso non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane: in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente testo. Tale studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità indicate nel precedente art. 7.
6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per lo studente riconosciuto quale rifugiato politico ed apolide si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'art. 7.

Art. 15 - Studenti con disabilità

1. L'Ateneo tramite il Settore Orientamento e Tutorato fornisce agli studenti con disabilità ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità. Gli interventi sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte di alcuno.
2. Per lo studente disabile con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.), pari o superiore al 66%, che sia iscritto ai corsi di laurea, la durata di concessione dei benefici di cui all'art. 2 è:
 - a) 9 semestri per i corsi di laurea;
 - b) 7 semestri per i corsi di laurea magistrale.

3. Allo studente con disabilità non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 5 del presente bando che subordinano l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti formativi entro il 10 agosto 2015 nonché le disposizioni sulla revoca della Borsa di studio di cui all'art. 12 del presente bando.
4. Il requisito di merito per l'accesso ai benefici richiesti allo studente con disabilità, iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, è:
 - a) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%, n.20 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%, n.15 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%, n.64 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%, n.48 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%, n.108 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%, n.81 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
 - g) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%, n.144 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - h) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%, n.108 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
5. Per il conseguimento del requisito di merito di cui al precedente comma 4 lo studente disabile con invalidità pari o superiore al 66% potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti, un bonus con le medesime modalità previste dall'art. 11 comma 6:
 - a) n.4 CFU per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
 - b) n.3 CFU per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%;
 - c) n.9 CFU per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
 - d) n.7 CFU per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%;
 - e) n.12 CFU per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
 - f) n.9 CFU per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%.
6. La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
7. Il requisito di merito per l'accesso al beneficio richiesto allo studente con disabilità, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale, è:
 - a) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%, n.24 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%, n.18 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%, n.64 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%, n.48 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%, n.96 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%, n.72 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

8. Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti formativi pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
9. Per il conseguimento del requisito di merito di cui ai precedenti commi, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.
10. Nella determinazione dell'I.S.E.E.U. e dell'I.S.P.E.U. il nucleo familiare viene innalzato convenzionalmente di due unità nel caso di studenti con percentuale di invalidità compresa fra il 66% e l'80% e di tre unità nel caso di studenti con percentuale di invalidità superiore all'80%.

Art. 16 - Studenti part-time

1. L'Ateneo riconosce lo status di part-time allo studente, iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale, che presta attività lavorativa non occasionale, che sia impegnato nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti o che sia affetto da malattie che impediscono la regolare frequenza dei corsi e delle lezioni.
2. Per lo studente part-time la durata di concessione dei benefici di cui all'art. 2 è la seguente:
 - a) all'iscritto ai corsi di laurea, per un periodo di 7 anni (quattordici semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - b) all'iscritto ai corsi di laurea magistrale per un periodo di 5 anni (dieci semestri) a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui ai successivi commi 8 e 9, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time".

3. Il beneficio è concesso con le stesse modalità indicate all'art. 2 del presente bando.
4. I termini previsti per concorrere alle Borse di studio sono i medesimi previsti all'art. 3 comma 1 del presente bando.
5. Per poter concorrere alla Borsa di studio lo studente part-time deve presentare apposita domanda e risultare iscritto all'Università per l'anno accademico 2014/2015, con le stesse modalità indicate all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del presente bando.
6. Per lo studente part-time, gli importi massimi della Borsa di studio sono i seguenti:
 - a) studenti fuori sede: 2.556,75 Euro;
 - b) studenti pendolari: 1.410,75 Euro;
 - c) studenti in sede: 965,50 Euro.

Al suddetto studente la Borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro, e qualora usufruiscano del servizio di ristorazione fornito dall'ESU di Venezia, verrà applicata la tariffa di 5,60 Euro per pasto.

Agli importi di cui alle lettere a), b) e c) si applicano le modalità di riduzione dell'importo della Borsa di studio in relazione alla condizione economica previste dall'art. 4 comma 16, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a Euro 550,00 per lo studente fuori sede e pendolare. Gli importi delle borse di studio assegnate allo studente iscritto al settimo anno di un corso di laurea o al quinto anno di un corso di laurea magistrale non subiranno riduzioni.

7. Lo studente part-time risultato idoneo e/o beneficiario della Borsa di studio sarà esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico 2014/2015.
8. Il requisito di merito per l'accesso al beneficio richiesto allo studente part-time iscritto ad anni successivi al primo per i corsi di laurea è il seguente:
 - a) per il secondo anno, n.12 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il terzo anno, n.25 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno, n.60 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno, n.80 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il sesto anno, n.110 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per il settimo anno, n.135 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
9. Il requisito di merito per l'accesso al beneficio richiesto allo studente part-time iscritto ad anni successivi al primo per i corsi di laurea magistrale è il seguente:

- a) per il secondo anno, n.15 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il terzo anno, n.30 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno, n.60 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno, n.80 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
10. Per il raggiungimento dei requisiti di merito non è previsto l'utilizzo del bonus, di cui al precedente art. 11.
11. Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente part-time sono individuate con i medesimi criteri previsti all'art. 7 del presente bando.
12. Allo studente part-time iscritto ad anni successivi al primo la seconda rata della Borsa di studio è erogata entro e non oltre il 30 giugno 2015.
Allo studente part-time iscritto per la prima volta la seconda rata della borsa è corrisposta entro il 30 settembre 2015, se risulteranno conseguiti, alla data del 10 agosto 2015, almeno n.10 CFU.
13. La borsa è revocata allo studente part-time iscritto per la prima volta il quale, entro il 30 novembre 2015, non abbia conseguito almeno n.10 CFU, riconosciuti nel corso di studio cui lo stesso è iscritto ovvero, in alternativa, nel corso di studi cui si iscriverà nell'anno accademico 2015/2016, se diverso dal precedente.
Restano confermati gli altri motivi di revoca già menzionati all'art. 12 del presente bando.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990, è il dott. Andrea Grappeggia.

Art. 18 - Utilizzazione e diffusione dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che:
- a) I dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti dall'Università Ca' Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e diffusi - sia durante la carriera universitaria dell'interessato sia dopo la laurea - a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università;
 - b) Il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio;
 - c) Per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, enti ed associazioni, - anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la comunicazione e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o orientamento al lavoro (stages e placement) e per attività di formazione post-laurea;
 - d) Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
 - e) Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
 - f) Titolare del trattamento dei dati è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 – 30123 – Venezia.

Venezia, 04/07/2014

Il Dirigente
dott. Mario Magliari

Responsabile del procedimento amministrativo: dott. Andrea Grappeggia